

Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici e dei fornitori dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina

Art. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco di operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).

Art. 2 - Soggetti ammessi – operatori economici.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Lo IACP si riserva la facoltà di imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dello stesso.

Art. 3 - Soggetti ammessi per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e dell'ingegneria.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c);
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Possono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco degli operatori economici dello IACP i soggetti di cui agli artt. 2 e 3 in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del Codice.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici sezione esecuzione di lavori pubblici

- g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R n. 207/2010 del Codice per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- h) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- i) *Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;*

Per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici sezione fornitori di beni e servizi

- j) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- k) Capacità tecnica, documentata mediante: descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa; l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità; certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità". Il fornitore ha comunque, per l'iscrizione all'apposita sezione, facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni finalizzate a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'albo degli operatori economici sezione professionisti tecnici

- l) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- m) Capacità tecnica, documentata mediante: Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Art. 5 - Categorie di iscrizione per esecuzione lavori

L'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero con procedure semplificate per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, è strutturato secondo le seguenti categorie:

Categorie di opere generali:

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG9 - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)

OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE (per tale categoria è prevista l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori

Categorie di opere specializzate:

OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPOSTATORI

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

OS24 - VERDE E ARREDO URBANO

OS28 - IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO

OS30 - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

L'elenco degli operatori economici sarà organizzato secondo le categorie e classifiche di riferimento previste dall'art. 61 del DPR 207/2010 e relativo allegato A.

Ogni operatore economico può chiedere l'iscrizione per più categorie.

Gli operatori economici verranno inseriti nell'elenco per la categoria di opere e relativa fascia di importo di cui dimostreranno il possesso dei requisiti, nella misura richiesta dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o mediante attestazione SOA.

Per ciascuna delle suddette categorie sarà necessario dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale secondo i sotto elencati importi:

- Lavori da € 40.001,00 ad € 150.000,00: attestato SOA o in alternativa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- Lavori pari o superiori ad € 150.001,00: attestazione SOA.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

Gli operatori economici interessati, per l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del Codice;

- requisiti di idoneità professionale da attestare attraverso l'iscrizione al Registro della Camera di commercio;

- requisiti di idoneità economico e finanziaria da comprovare con possesso di adeguata qualificazione, ai sensi dell'art. 61, comma 4 e dell'allegato "A" del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle classifiche e nelle categorie prescritte per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente oppure, in alternativa, possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 che consentono la partecipazione agli appalti pubblici di importi pari o inferiore ad € 150.000. In alternativa al fatturato, per consentire la partecipazione alle imprese di nuova costituzione, essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro rischi professionali dell'importo annuo di almeno € 150.000,00;

- requisiti di capacità tecniche e professionali da comprovare attraverso attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, nel biennio precedente ovvero con il possesso di attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

- delle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei lavori che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'eventuale possesso dell'attestato SOA per la categoria oggetto dei lavori per cui si chiede l'iscrizione, è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nelle certificazioni rese mediante dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 e richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni, pena l'esclusione dall'elenco.

E' fatto divieto agli operatori economici (art. 48 comma 7 del Codice) di chiedere l'iscrizione in più di una delle forme previste dall'art. 45: la violazione di tale divieto comporta l'esclusione dall'elenco.

Art. 7 - Modalità di iscrizione

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori economici dello IACP, secondo modalità telematiche, è a richiesta di parte e l'Ente provvederà a dare opportuna informazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale.

Gli operatori economici dovranno attestare quanto segue:

a) assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice.

b) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in data non anteriore a 6 (sei) mesi che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e riportante: Numero di iscrizione, Data di iscrizione, Durata dell'impresa o della ditta/data termine, Forma giuridica, Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza), Attività svolta

c) possesso dei requisiti di idoneità economico/ finanziaria di cui all'art. 90, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (l'importo dei lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione, eseguiti direttamente nell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, non deve essere inferiore ad €40.001,00) o in sostituzione per le imprese di nuova costituzione il possesso di adeguata copertura assicurativa contro rischi professionali;

d) possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;

e) regolarità contributiva DURC, in corso di validità.

f) Attestazione SOA se posseduta

I soggetti interessati potranno attestare certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora l'operatore economico ne sia in possesso, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

In caso di consorzio i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

Lo IACP si riserva, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell'elenco.

Gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 del Codice iscritti potranno presentare aggiornamento riguardante ogni variazione che fosse influente sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'Elenco è pubblicato sul sito web; la pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto ai soggetti interessati.

Art. - 8 Istituzione dell'elenco in sezioni e aggiornamento.

Conclusa l'istruttoria dell'esame delle istanze di iscrizione pervenute, si procederà alla formazione di un elenco, suddiviso in sezioni (esecuzione lavori pubblici, fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici) in cui gli operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico dal quale lo IACP potrà attingere ai sensi di legge e di regolamento, per l'individuazione dell'operatore economico.

Gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti potranno iscriversi all'elenco senza limitazioni temporali.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente lo IACP rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Lo IACP provvede alla revisione dell'elenco, con cadenza semestrale, al fine di procedere alla eventuale cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

Art. 9 - Cause di esclusione.

Saranno escluse dalla procedura di formazione e successiva iscrizione dell'elenco le domande:

- incomplete nei dati;
- non sottoscritte;
- prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- con candidatura ad una stessa categoria sia come impresa singola che come membro di una società, raggruppamento, nonché come membro di due o più società, raggruppamenti come disciplinato art. 48 comma 7 del Codice

Lo IACP provvederà all'esclusione dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Saranno parimenti esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

L'Ente provvede, con apposito atto, alla cancellazione dall'Elenco degli operatori economici iscritti nel seguenti casi:

- a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b) cessazione di attività;
- c) perdita dei requisiti di iscrizione;
- d) Mancata puntualità e diligenza i lavori loro affidati;
- e) contenzioso pendente con l'Amministrazione.

La cancellazione è disposta altresì su domanda dell'operatore economico.

Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà essere, altresì, adottato per motivazione diversa, su proposta scritta, motivata e circostanziata da parte degli uffici competenti.

Lo IACP comunica al legale rappresentante dell'Impresa, a mezzo PEC i fatti addebitati, assegnando il termine di 10 giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco. La conclusione del procedimento sarà comunicata alla ditta interessata a mezzo PEC entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art. 10 - Affidamento lavori

Lo IACP si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti nell'Elenco, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, e lo IACP non è assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte.

Lo IACP si riserva, altresì, la facoltà di estendere l'indagine di mercato ad operatori economici non iscritti.

Nell'ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di pubblici appalti.

Gli elementi essenziali del lavoro da eseguire, i requisiti richiesti, l'importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, i termini per la presentazione delle offerte, eventuali penali, e in generale le condizioni dell'appalto, saranno indicati nella determina a contrarre.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:

- a) il titolare del trattamento dei dati è lo IACP di Messina;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90.

Art. 12 - Pubblicità.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo dell'Ente nonché sul sito internet www.iacpme.it

Art. 13 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.

Art. 14 – Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono annullati tutti gli elenchi dell'Ente in materia di opere pubbliche e servizi tecnici (albo ditte di fiducia, elenco professionisti)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il funzionario Geom. Antonino Puglisi

Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero 090225255.

Messina, 19 Maggio 2017

Il Coordinatore Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici e dei fornitori dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina

Indice

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 - Soggetti ammessi – operatori economici.

Art. 3 - Soggetti ammessi per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e dell'ingegneria.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Art. 5 - Categorie di iscrizione per esecuzione lavori

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 7 - Modalità di iscrizione

Art. - 8 Istituzione dell'elenco in sezioni e aggiornamento.

Art. 9 - Cause di esclusione.

Art. 10 - Affidamento lavori

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Art. 12 - Pubblicità.

Art. 13 - Norme di rinvio.

Art. 14 – Abrogazioni.